

## Edizione di sabato 14 marzo 2015

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Voluntary disclosure: ecco le istruzioni delle Entrate](#)

di Nicola Fasano

### BILANCIO

[I proventi da partecipazioni: la contabilizzazione dei dividendi](#)

di Federica Furlani

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Le detrazioni sugli edifici per il convivente](#)

di Fabio Pauselli

### CONTENZIOSO

[Il contraddittorio endo-procedimentale...lontana realtà? - parte prima](#)

di Massimo Chiofalo

### CONTABILITÀ

[La check list di bilancio e i controlli su cassa e banca](#)

di Viviana Grippo

### FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Voluntary disclosure: ecco le istruzioni delle Entrate**

di Nicola Fasano

È stata finalmente pubblicata ieri la [circolare 10/E](#) con cui l'Agenzia delle Entrate detta i **chiarimenti** in merito alla procedura della collaborazione volontaria.

Le principali **aperture** riguardano le **“cause ostative”** su cui opportunamente l'amministrazione finanziaria ha assunto **posizioni soft**.

**Nessuna apertura** invece per aggirare l'ostacolo del **“raddoppio penale”** per rimuovere il quale, a questo punto, non resta che attendere, ove possibile, qualche mese per l'agognata **attuazione della legge delega** con il rischio-intasamento delle istanze negli ultimi mesi, considerato che il termine per la presentazione è il 30 settembre 2015.

**Non ci sono** inoltre **esemplificazioni** pratiche in ordine al calcolo degli importi dovuti e in particolare delle sanzioni, che sarebbero state quanto mai opportune, ma è probabile che sul tema vi sarà un ulteriore documento di prassi esplicativo. Pochi, inoltre, i chiarimenti utili sulla **“voluntary nazionale”** che resta piuttosto in ombra. Apprezzabili infine i **due allegati** in cui vengono riportati i **Paesi compresi nei decreti Black list** e annotati i provvedimenti che ne hanno disposto la **cancellazione** o regolano lo **scambio di informazioni** conforme all'art. 26 del Modello OCSE che fanno scattare gli effetti premiali su termini di accertamento e sanzioni.

Di seguito, proponiamo i chiarimenti **più interessanti** della circolare. Sugli aspetti sanzionatori torneremo in un prossimo intervento

Argomento	Chiarimento
<b>Ripartizione in quote uguali</b> degli investimenti e attività estere fra tutti coloro che ne hanno la co-estensione delle attività, anche in tutte le disponibilità, salvo prova contraria (art. 5-quinquies, co. 9, D.L. 167/90)	La presunzione vale oltre che alle ipotesi di altre fattispecie in cui <b>più soggetti abbiano la disponibilità</b> di una attività finanziaria o patrimoniale. È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano deleghe di firma ad operare su un conto.
Attività e investimenti <b>detenuti tramite veicoli</b> Paese in cui si considerano le attività	Il principio generale valorizza la localizzazione dell'attività ove è ubicata la stessa. Qualora,

però, venga utilizzato un veicolo per garantire l'occultamento della reale disponibilità, è la sede di quest'ultimo che determina il paese di detenzione dell'attività. Pertanto, anche in presenza di una detenzione effettiva dell'attività presso un paese collaborativo, quello che rileva ai fini del regime applicabile è **lo stato in cui ha sede il veicolo interposto**.

Tale criterio generale **non opera** però in tutte le ipotesi in cui la localizzazione dell'attività sia stata già idonea a garantire l'occultamento al fisco italiano della reale detenzione.

Ad esempio, un immobile **ubicato in Francia** o addirittura in Italia, la cui effettiva disponibilità in capo ad un contribuente italiano è stata schermata attraverso la fittizia intestazione ad una **società panamense**, si considera detenuto in **Panama**. Di contro, le **attività finanziarie** illecitamente detenute da un contribuente italiano presso un **istituto di credito con sede in Svizzera**, si considerano detenute **nella Confederazione elvetica** a prescindere dal fatto che la relazione bancaria sia stata fittiziamente intestata ad una società localizzata in un paese black list.

Documentazione su investimenti e attività posseduti in **anni non più accertabili**

per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero, senza soluzione di continuità, già a partire da periodi d'imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente **non dovrà puntualmente spiegarne l'origine**, ma sarà sufficiente che fornisca documentazione attestante la precedente esistenza.

Calcolo della media aritmetica del valore delle attività finanziarie ai fini del **metodo "forfettario"** (valore medio fino a 2.000.000 euro)

Se si sceglie il metodo forfettario, l'opzione vale per **tutti gli anni** oggetto di voluntary.

Nella rilevazione delle consistenze delle attività **non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione** in parti uguali della disponibilità fra più cointestatari delle stesse

**Cause ostative**

**Non vi rientrano le richieste di indagini finanziarie** rivolte agli intermediari finanziari ai

	<p>sensi dell'articolo 32, comma 1 numero 7), del d.P.R. n. 600/73.</p> <p>L'effetto preclusivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguarda <b>soltanto le annualità interessate</b> dall'avvio di attività di accertamento amministrativo.</li> <li>• non si realizza se l'attività istruttoria è relativa ad un <b>tributo diverso</b> da quello oggetto della procedura.</li> </ul> <p><b>Rimozione</b> della causa ostativa se <b>definita prima della presentazione</b> dell'istanza di voluntary con gli strumenti deflattivi (ravvedimento, adesione ecc.)</p> <p>Possibile presentare istanza <b>anche per anni preclusi</b>, l'Ufficio ne terrà conto ai fini della riduzione delle ordinarie sanzioni</p>
<b>Soggetti collegati</b> da indicare nell'istanza	Vanno indicati coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione o che presentino un <b>collegamento con il reddito sottratto ad imposizione</b> evidenziato (per es. società/socio) a prescindere dal fatto che abbiano presentato istanza di voluntary
Documenti su <b>incrementi e decrementi</b> delle attività estere in anni ancora accertabili	il contribuente dovrà dettagliare gli incrementi e i decrementi del valore patrimoniale di tali attività, <b>evidenziandone la rilevanza o irrilevanza</b> ai fini della normativa tributaria o del monitoraggio fiscale.
Termini di contestazione <b>sull'RW</b>	Il primo anno da regolarizzare (valido per Paesi non Black list e Black list con accordo come la Svizzera) è <b>il 2009</b> (e non il 2010 come per le imposte, con dichiarazione presentata)
<b>Voluntary nazionale</b>	La possono fare anche i <b>soggetti non residenti</b> in Italia che abbiano ivi commesso violazioni fiscali

*Per approfondire le problematiche connesse con la voluntary disclosure ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:*



## BILANCIO

---

### ***I proventi da partecipazioni: la contabilizzazione dei dividendi***

di Federica Furlani

Nell'ambito dell'area finanziaria del conto economico alla voce **C15) Proventi da partecipazioni** vanno indicati tutti i **proventi derivanti da partecipazioni in società, joint ventures, consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante**, con separata indicazione di quelli derivanti da imprese controllate e da imprese collegate.

Essi sono pertanto costituiti da:

- **dividendi su partecipazioni**, iscritti al lordo delle eventuali ritenute subite;
- **altri proventi da partecipazioni**, tra cui le plusvalenze che non abbiano natura straordinaria derivanti dalla cessione di partecipazioni, i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di opzione, i proventi derivanti dalla cessione di diritti d'opzione su titoli detenuti, ...

Per quanto riguarda i dividendi su partecipazioni, il nuovo principio contabile **OIC 21** precisa che **i dividendi vanno rilevati secondo il principio di competenza economica nel momento nel quale**, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o le riserve, **sorge il diritto alla riscossione** da parte della società partecipante.

Il dividendo va inoltre rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla **natura delle eventuali riserve oggetto di distribuzione**, e quindi sia nel caso siano riserve di utili che di capitale.

Di conseguenza, ipotizzando che la società Alfa, in sede di approvazione del bilancio 2013, abbia deliberato la distribuzione dell'utile con l'assemblea tenutasi in data 28 aprile 2014, la società Beta, detentrice di una partecipazione in Alfa, iscriverà nel bilancio 2014 il relativo dividendo nella voce C15 del conto economico.

L'OIC 21 precisa inoltre che **la società partecipante deve verificare** se, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

**Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie vanno infatti iscritte al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale, costo che non può essere mantenuto, in**

conformità a quanto dispone l'articolo 2426, numero 3), codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta **durevolmente di valore inferiore** al valore di costo.

La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo **valore recuperabile**, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante. E tra gli **indicatori di perdita** l'OIC 21 cita anche il caso di una **distribuzione di dividendi** che abbia comportato una **diminuzione del valore economico della partecipata** al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell'attivo.

Stabilita la regola generale di contabilizzazione dei dividendi nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione, l'OIC 21 prevede che, nel caso di **dividendi da società controllate**, la loro **rilevazione** può essere **anticipata all'esercizio di maturazione dei relativi utili** se il bilancio è stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante.

Inoltre, le società controllanti, a condizione che abbiano **pieno dominio sull'assemblea della controllata**, possono anticipare la rilevazione del dividendo **anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata**, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.

Di conseguenza se la società controllante, con pieno dominio sull'assemblea della controllata, è in possesso della proposta di distribuzione dei dividendi della controllata prima della chiusura del proprio bilancio 2014, iscriverà il dividendo già nel bilancio 2014.

L'iscrizione dei dividendi secondo il principio di competenza, comporta un'ulteriore conseguenza sul bilancio d'esercizio.

Dal punto di vista **fiscale** infatti i dividendi corrisposti da soggetti IRES ad altri soggetti IRES sono **esclusi** da tassazione nella misura del **95%** e la tassazione avviene secondo il **principio di cassa**.

Pertanto in sede di iscrizione per competenza di un dividendo il cui incasso avviene nell'esercizio successivo, si verificherà una **differenza temporanea tra risultato civilistico e reddito fiscale**, con la necessità di rilevare nell'esercizio di contabilizzazione le **imposte differite** per la parte di dividendo assoggettato a tassazione: imposte differite che saranno rigirate nell'esercizio di incasso del provento.

*Per approfondire le problematiche connesse con la redazione del bilancio ti raccomandiamo questo master di specializzazione:*



## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Le detrazioni sugli edifici per il convivente***

di Fabio Pauselli

La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato la **detrazione al 65% per i lavori di riqualificazione energetica e del 50% per il recupero del patrimonio edilizio** sino al **31 dicembre 2015**. In merito ai primi, validi anche per le persone giuridiche, i limiti della detrazione **variano dai 30.000 ai 100.000 euro** di spesa, in funzione dell'intervento effettuato. Per le spese inerenti il recupero del patrimonio edilizio, invece, la L. n. 190/2014 ha confermato che il **limite di spesa massima è pari ad euro 96.000** al netto, ovviamente, delle spese sostenute già negli anni precedenti. Entrambe le agevolazioni dal primo gennaio 2016 torneranno, fatte salve eventuali ulteriori proroghe, al 36% con un limiti di spesa di 48.000 euro. Altra novità della legge di stabilità 2015 è l'aver innalzato **dal 4% all'8% la ritenuta sui bonifici** effettuati in merito alle tipologie di spesa in esame.

Come noto possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

- il **proprietario** o il **nudo proprietario**;
- il **titolare di un diritto reale di godimento** (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- l'**inquilino** o il **comodatario**;
- i **soci di cooperative divise e indivise**;
- i **soci delle società semplici**;
- gli **imprenditori individuali**, solo per gli **immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce**.

La detrazione spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile, purché **sostenga le spese** e le **fatture e i bonifici risultino intestati a lui**. L'agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

In questo contesto nulla viene detto in merito al caso in cui a sostenere le spese di ristrutturazione o riqualificazione sia il/la **convivente del proprietario dell'immobile** oggetto degli interventi. Nel silenzio della norma e dei documenti di prassi, la Cassazione è intervenuta con la **sentenza n. 26543 del 05.11.2008** sancendo alcuni principi alquanto interessanti. In particolare, quanto al rapporto **more uxorio**, i giudici della Suprema Corte **ne hanno assimilato la posizione a quella del coniuge**, non negandone la rilevanza ai fini fiscali. Gli ermellini, inoltre, hanno precisato che il rapporto di coniugio non determina, ai fini della detrazione in esame, una **situazione di composesso** di tutti gli immobili di **proprietà di ciascun coniuge**, ma

solo di quelli concretamente utilizzati anche dal **coniuge non proprietario** alla **data di inizio dei lavori**, a nulla rilevando la circostanza che le spese di ristrutturazione siano eventualmente **sostenute dal coniuge non proprietario**. Pertanto per detrarre le spese di ristrutturazione/riqualificazione sostenute nell'immobile di proprietà del proprio compagno, il **convivente dovrà dimostrare** che alla **data di inizio lavori questi** era ivi residente: infatti può dirsi sussistente il possesso o la detenzione dell'immobile **solo nel caso in cui il contribuente vi abiti stabilmente con l'altro coniuge proprietario**.

In questo contesto, tuttavia, c'è da dire che l'Amministrazione finanziaria non ha mai preso una posizione univoca, riconoscendo esplicitamente, così come hanno fatto i giudici della Cassazione, una **equiparazione fiscale tra coniuge e convivente more uxorio**. Per evitare incertezze e contestazioni in tal senso, si potrebbe "blindare" il riconoscimento della detrazione in capo al convivente ricorrendo all'alternativa del **comodato**. Predisporre e registrare un contratto di comodato tra il proprietario dell'immobile e il convivente *more uxorio* permetterebbe di far rientrare quest'ultimo in uno dei beneficiari pacificamente ammessi dalle norme agevolative in esame. Attenzione, tuttavia, perché anche in questo caso la **condizione di comodatario** dovrà sussistere al **momento di inizio di lavori**.

Per approfondire le problematiche degli oneri deducibili e detraibili ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:

## CONTENZIOSO

---

### ***Il contraddittorio endo-procedimentale...lontana realtà? - parte prima***

di Massimo Chiofalo

I rapporti tra il cittadino-contribuente e l'Amministrazione finanziaria non sono quasi mai "idilliaci", a prescindere da chi possa avere ragione o torto.

Il cittadino è frequentemente prevenuto nei confronti degli Uffici fiscali, vedendovi tendenzialmente acerrimi "nemici", a causa del fatto che gli atti impositivi sono capaci d'incidere, a volte anche in maniera rilevante, sulla sua sfera patrimoniale.

L'assistenza professionale al cliente ci permette talvolta di cogliere questi "umori", per quanto accada anche che il contribuente frequentemente sia poco partecipativo con i verificatori e che la scarsa collaborazione generi un inevitabile conflitto d'interessi contrapposti.

Per altro, il cittadino frequentemente si lamenta della insufficiente informazione degli atti che gli vengono recapitati, oppure delle incomprensibili motivazioni contenute nei medesimi ed, in generale, della limitata collaborazione che riscontra.

Eppure, il **Legislatore italiano è stato puntuale ed accorto nella stesura delle norme che disciplinano i rapporti tra cittadino e pubblica Amministrazione**, le quali, per altro, risultano essere oggetto di frequente esame anche da parte della giurisprudenza di ogni ordine e grado.

I giudici della suprema Corte di Cassazione (**Cass. 28.05.2005, n. 1791**), riferendosi all'attività amministrativa della pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alla **materia tributaria**, si sono espressi in tal senso: "*Ogni atto è espressione dell'esercizio di un potere assegnato ad una norma che ne individua presupposti ed effetti. Peraltro in questo settore dell'ordinamento la discrezionalità è tendenzialmente del tutto assente dal momento che l'azione della pubblica amministrazione è ampiamente regolata dal principio di stretta legalità.*"

I giudici di Piazza Cavour, nella citata sentenza, hanno voluto puntualizzare la **connotazione amministrativa del procedimento tributario e l'assoggettamento di questo ai principi costituzionali** cardine: al principio di uguaglianza (art. 3), al principio di legalità (art. 23), al principio della capacità contributiva (art. 53), ed al principio di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione (art. 97).

Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno offerto spunto per riflessioni di tenore analogo (**Cass. SS.UU. 19.06.2014, n. 19667**), con una sentenza che **annullava un atto**

**d'iscrizione ipotecaria** eseguita a seguito del presunto mancato pagamento di alcune cartelle. L'iscrizione del provvedimento cautelare era avvenuta senza che l'Agente della riscossione, ex art. 77 del D.P.R. n.602/1973, avesse notificato l'atto d'intimazione, il quale, a parere della Suprema Corte, avrebbe offerto un'ulteriore opportunità di confronto con il contribuente per evitare il contenzioso. Era stata pertanto dichiarata la **nullità per derivazione del provvedimento**, per molteplici **violazioni procedurali** che avevano interessato gli atti e le attività amministrative intermedie.

Nella motivazione della sentenza, i Giudici offrono una completa analisi e puntuali riferimenti normativi domestici e comunitari, che sono alla base dei rapporti tra cittadino e pubblica Amministrazione, anche con riferimento ai procedimenti tributari. Oltre ai principi costituzionali immanenti del nostro ordinamento, nella predetta sentenza si fa espresso riferimento alla L. n. 241/1990 (relativa al procedimento amministrativo), alla L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), nonché ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Da tali assunti emerge, chiaramente, che l'attività amministrativa del pubblico agire, ha, *ex se*, un'impostazione rigida da rispettare, sia per l'interesse pubblico tutelato, sia per evitare lesioni di diritti soggettivi. La **partecipazione del contribuente al procedimento tributario pre-contenzioso** rappresenta un momento delicato e, soprattutto, un **diritto inderogabile** che, *ab origine*, nella volontà del Legislatore, nasce con l'intento di migliorare i rapporti con il cittadino.

Gli Ermellini, nel motivare la sentenza n. 19667/2014 in favore delle ragioni della parte privata, hanno evidenziato quelle norme che, se applicate, determinano per il cittadino maggiori garanzie di partecipazione nei procedimenti amministrativi, compresi quelli tributari. I Supremi Giudici, difatti, affermano (e confermano) che la **ratio fondante della Legge n. 241/1990** è quella di **tutelare giuridicamente l'interesse dei soggetti destinatari del provvedimento**.

In ossequio a tale normativa, i destinatari degli atti amministrativi devono essere messi a **conoscenza dell'avvio del procedimento** amministrativo, per poter contro dedurre gli assunti dell'Ufficio precedente, avere piena valutazione giuridico-fattuale del provvedimento finale e poter operare anche un controllo di legittimità dell'operato pubblico.

Nel precisare quanto sopra, i Giudici nella sostanza hanno ripercorso le disposizioni della Legge indicata, che, per opportunità di logica di trattazione argomentativa, riportiamo in sintesi qui di seguito:

Art. 3 – Motivazione del procedimento.

Art. 5 – Individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 7 – Comunicazione avvio del procedimento.

Art. 9 – Intervento nel procedimento.

Art. 10 – Diritti dei partecipanti al procedimento.

Art. 11 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Legislatore ha statuito che **l'attività amministrativa debba essere “partecipata” al soggetto privato**, il quale non solo deve avere **contezza degli atti** a lui destinati, ma al quale non deve inoltre essere precluso **l'intervento** durante il predetto procedimento amministrativo, affinché possa esercitare il diritto *“di prendere visione degli atti di suo interesse, presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione, ha l'obbligo di valutare”* (Cfr. art. 10- L. n. 241/1990).

I Giudici della Suprema Corte, nella sentenza in esame, dopo aver fatto un esame esegetico delle norme e della giurisprudenza interessata, nel censurare l'attività della parte pubblica fanno un'importante precisazione, che appare opportuno riportare integralmente:

*“Non rende meno valida questa ricostruzione esegetica, il fatto che l'art. 13, c. 2 della L. 241/90, escluda i procedimenti tributari dall'applicazione degli istituti partecipativi previsti dall'art. 7 della stessa legge, in quanto non si tratta di una esclusione tout court dei predetti istituti, bensì solo di un rinvio per la concreta regolamentazione dei medesimi alle norme speciali che disciplinano il procedimento tributario.”*

Si rileva pertanto come i Supremi Giudici abbiano voluto da un lato sottolineare che questa **norma di diritto amministrativo non esclude i procedimenti tributari**, per i quali si rinvia alla normativa speciale in materia, e dall'altro abbiano voluto censurare l'attività poco partecipativa posta in essere dalla parte pubblica a scapito del contribuente.

Si rimanda ad un prossimo intervento, che verrà pubblicato il prossimo sabato, la conclusione dell'analisi di questa sentenza, che ha offerto ulteriori spunti e precisazioni circa l'attività amministrativa tributaria.

## CONTABILITÀ

### **La check list di bilancio e i controlli su cassa e banca**

di Viviana Grippo

Eccoci, di nuovo, arrivati alla stagione dei bilanci.

Immaginando quindi di avere davanti a noi un bilancio di verifica ipotizzerò, in questo contributo e in quelli che verranno, una *check list* di bilancio e, in relazione ad essa, approfondirò i temi che mi sembrano di maggior rilievo facendo riferimento anche ai principi contabili.

Iniziamo quindi con i conti aperti alla **cassa** e valori bollati e ai **c/c bancari**, formulando la nostra immaginaria *check list*:

#### **1) CONTO CASSA**

- 1) E' stata controllata la corrispondenza tra il saldo contabile e la giacenza effettiva?
- 2) La cassa è sempre positiva?
- 3) Ci sono sospesi di cassa da registrare?
- 4) Ci sono assegni o valori bollati?
- 5) Verificare che non siano stati fatti movimenti di liquidità di cassa oltre il limite dell'antiriciclaggio di euro 1.000 (dal 06/12/11)

#### **2) CONTI BANCARI**

- a) È stata effettuata la riconciliazione tra saldo contabile e saldo dell'estratto conto bancario? Predisporre riconciliazione delle schede contabili con gli e/c bancari
- b) Sono stati rilevati correttamente gli interessi sui c/c bancari e la relativa ritenuta su interessi attivi?
- c) Le ritenute sugli interessi attivi sono pari al 26%?
- d) Relativamente al punto precedente, se sono diverse è stata controllata la presenza di eventuali compensazioni o rettifiche?
- e) È presente in archivio la certificazione delle ritenute operate dalla banca? (è sufficiente anche il riepilogo liquidazioni interessi)
- f) Le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio?

L'art. 2424 cod. civ. prevede che le disponibilità liquide vengano iscritte alla voce dell'attivo circolante "" e che le stesse siano suddivise tra:

- depositi bancari e postali,
- assegni,
- denaro e valori in cassa.

La *check list* di bilancio divide i controlli tra quelli relativi alla cassa e quelli relativi ai depositi bancari.

Con riferimento alla **cassa** occorre innanzi tutto aver verificato (o fatto verificare) che il **saldo** indicato al 31/12/2014 **corrisponda alla reale entità** di denaro disponibile in tale data.

Questo controllo non è comunque sufficiente in quanto altri aspetti vanno considerati: un controllo ulteriore, riportato nel punto 2) attiene alla necessità di assicurarsi che il mastro **cassa presenti sempre saldi positivi**. Si tratta di un controllo di prassi, non può infatti esistere una cassa negativa per il semplice fatto che il denaro in cassa c'è o non c'è. Può accadere tuttavia che il mastro presenti un **saldo negativo dovuto semplicemente alla registrazione in medesima data prima di una uscita e successivamente di una entrata**: in questa circostanza nel rigo relativo all'uscita potrebbe risultare un saldo negativo. In tal caso **non si verifica alcuna problematica contabile**.

Facciamo un esempio:

010101 Cassa				31/12/2014
Data	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
01/01/2014	Saldo iniziale	1.258,00		1.258,00
10/01/2014	Saldo fatt.ra 16/14 Elettrofano		212,00	1.046,00
11/01/2014	Saldo ric. Ristò		425,00	621,00
15/01/2014	Pagata bolletta telefonica n....		499,00	122,00
21/01/2014	Saldo fatt.ra n. 12/14 Cartaeoltre		279,12	-157,12
21/01/2014	Versato prelievo in contanti da c/c bancario	750,00		592,88

Tornando alla *check list*, il punto 3) richiede la verifica della esistenza dei **sospesi di cassa**. L'**OIC 14**, nella versione da utilizzarsi nella redazione dei bilanci chiusi al 31/12/2014, li definisce come: "**uscite di numerario già avvenute ma che non sono state ancora registrate, in attesa della documentazione necessaria alla loro rilevazione contabile**". L'esistenza di una posta di cassa sospesa comporta che alla data bilancio (nel nostro caso 31/12/2014) alcune disponibilità liquide appaiono ancora tali quando invece i relativi fondi sono già stati utilizzati, il principio afferma che alla data di redazione del bilancio tale poste **vanno sistemate**

effettuando la corretta registrazione contabile.

Il punto 4) pone l'attenzione del redattore di bilancio sulla necessità, come previsto dal codice, **di dividere la cassa contanti**, cui affluiscono anche i valori bollati (per il codice “*denaro e valori in cassa*”), **dalla cassa assegni**.

In particolare il Principio Contabile n.14 specifica che le disponibilità liquide possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali anche espressi **in valuta estera** (in tal caso, come specificato dalla lett. f) della *check list* si dovrà applicare **il cambio in vigore alla data di chiusura** dell'esercizio) e che in particolare la voce denaro e valori in cassa devono intendersi costituiti da moneta e valori bollati come francobolli, marche da bollo, carte bollate. **Non sono invece considerate disponibilità liquide le cambiali e i titoli.**

Naturalmente ultima attenzione in relazione al mastro cassa deve porsi con riferimento alle norme **antiriciclaggio** e quindi occorre assicurarsi che non siano stati fatti **movimenti di cassa oltre il limite** previsto dalla normativa, oggi pari a euro 1.000.

Circa i controlli sui **c/c bancari** innanzitutto occorre **riconciliare il saldo dell'estratto conto** fornito dalla banca al 31/12/2014 con il saldo del conto riportato in contabilità (lett. a) della nostra lista di controllo), in caso di differenze occorre predisporre apposito foglio di riconciliazione. Occorre tener conto, in questa fase dei principi di rivelazione contabile espressi **dall'OIC 14**, ovvero: “*i saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura* dell'esercizio e gli incassi effettuati dalle banche od altri istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo. **Le rimesse di numerario ricevute in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate** come disponibilità liquide **nell'esercizio successivo**, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio. La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario ....disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell'esercizio successivo”.

Infine va verificata la corretta rilevazione degli **interessi attivi o passivi** sul c/c bancario, lettere da b) a e) della nostra *check list*. La banca procede infatti trimestralmente alla determinazione degli interessi sui c/c bancari. Nel caso in cui gli interessi dovuti sul c/c bancario fossero **attivi** occorre **rilevare** non il netto accreditato, ma **il lordo** e la relativa ritenuta subita (che poi dovrà essere portata in diminuzione del debito Ires in dichiarazione dei redditi). Come sappiamo la misura della ritenuta sugli interessi attivi bancari, a decorrere dal 1° luglio 2014, è divenuta pari al 26% (fino al 30 giugno la misura della ritenuta era il 20%).

Volendo fare un semplice esempio supponiamo che la Banca X accrediti sul c/c n. 1245796312/88 interessi attivi per euro 740,00 liquidando ritenute per euro 260,00, la scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi	a	Interessi attivi	1.000,00
Banca c/c			740,00
Erario c/ritenute subite			260,00

Occorre, quindi, non solo essere certi che la rilevazione sia stata fatta al lordo ma che vengano rilevati gli interessi relativi a tutti i quattro trimestri (attenzione al principio di competenza!).

In ultimo giova ricordare che in sede di redazione del bilancio, l'OIC 14 impone di valutare le disponibilità liquide secondo i seguenti **criteri**:

- i depositi bancari, postali e gli assegni in quanto crediti, sono da valutare secondo il principio del **presumibile valore di realizzo** che normalmente coincide col **valore nominale**;
- il denaro ed i valori bollati in cassa al valore nominale;
- le disponibilità in **valuta estera** sono da valutare al **cambio** in vigore alla **data di chiusura** dell'esercizio.

*Per approfondire le problematiche connesse con la redazione del bilancio ti raccomandiamo questo master di specializzazione:*

## FOCUS FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



#### **L'euforia europea si stempera nella preoccupazione americana**

In una settimana tradizionalmente tranquilla in termini di appuntamenti, essendo quella immediatamente successiva al Labor Report, l'America mostra il blocco continentale, con la peggior performance, dominata dall'incertezza in merito alle intenzioni della FED per quanto riguarda la data in cui la Banca Centrale Americana comincerà a modificare al rialzo i tassi di interesse. Fatta eccezione per i Non Farm Payrolls e per il tasso di disoccupazione di venerdì, molto superiore alle attese, i dati rilevanti, pubblicati in settimana, sono stati solo quelli di giovedì, relativi alle vendite al dettaglio, risultati molto inferiori alle aspettative, soprattutto a causa di condizioni atmosferiche estremamente avverse che hanno frenato la domanda indirizzata a Department Stores, rivenditori di materiale da costruzione e concessionari di automobili. Inoltre il dato è stato anche influenzato dall'unico fattore che non sembra particolarmente dinamico nel quadro del Labor Report, ovvero la vera e propria crescita dei salari. Una lettura di questo tipo potrebbe in realtà rallentare la propensione all'azione della FED. I futures sui FED Funds stanno prezzando una probabilità di rialzo dei tassi in settembre del 53%, in ribasso rispetto al 56% della scorsa settimana.

S&P -1.67%, Dow -1.33%, Nasdaq -2.6%

**In Asia, il Giappone** ha mantenuto una stabilità grazie al livello raggiunto dallo Yen contro dollaro, fattore che ha eclissato una serie di dati macro non particolarmente positivi, che mostrano quanto sia fragile, nonostante tutto, la crescita economica del Sol Levante. In **Cina**, come da previsioni il Governo ha rivisto al ribasso la crescita per il 2015, ma anche il 7% previsto può essere difficile da raggiungere se gli indicatori economici non cominciano a muoversi costantemente in una direzione univoca. In Australia il tasso di disoccupazione migliora, ma gli indici continuano a soffrire l'alta volatilità delle commodities.

Nikkei +1.49%, HK -1.29%, Shanghai +4.06%, Sensex -2.71% ASX -1.4%.

I **mercati azionari europei** mostrano un'altra settimana di progressione, successivamente all'avvio delle operazioni di Quantitative Easing. L'euforia legata all'avvio del riacquisto di bonds da parte di BCE ha permesso ai mercati azionari europei di svincolarsi dalla tensione relativa alla situazione greca: alla resa dei conti il programma di misure da adottare presentato da Tsipras e Varoufakis è sembrato, secondo i commenti degli operatori, piuttosto fumoso e poco aggressivo e lascia Atene di nuovo sull'orlo del baratro. Le operazioni dirette da Mario Draghi hanno avuto come effetto l'aumento dei prezzi dei bonds, che hanno spinto il differenziale tra BTP e Bund decennale a quota 88, raggiungendo il livello più basso registrato negli ultimi cinque anni.

MSCI +0.25%, EuroStoxx50 +0.64%, FtseMib +1.83%.

Le speculazioni in merito al prossimo rialzo dei tassi negli USA, unitamente all'implementazione del tanto atteso Quantitative Easing in Europa, hanno avuto un effetto molto forte sul Rapporto Dollar\ Euro che si è portato a quota 1.05. A questo proposito ha pesato anche lo studio di Goldman Sachs, già peraltro citato la scorsa settimana, che vede il dollaro in parità contro Euro entro la fine dell'anno e a 0.9 alla fine del 2016.

Lo Yen quota ora ormai 122 contro USD e questa è la spiegazione in merito alla tenuta di Tokyo rispetto agli altri mercati asiatici.

### I mercati sono attenti al Dollaro, al QE e all'evoluzione dell'economia cinese

Secondo il parere di molti autorevoli analisti, Wall street, che è il blocco continentale con la performance peggiore da un paio di settimane a oggi, è prigioniera di un circolo vizioso che si origina da dati occupazionali nonostante tutto, migliori delle previsioni. Se il mercato del lavoro è il report maggiormente seguito dalla FED, dati migliori delle attese non possono che modificare la percezione dei "FedWatchers". Il rialzo dei tassi arriverà prima del previsto. La previsione rafforza il dollaro contro le altre valute. Il Dollaro forte impatta negativamente sulle previsioni di utili aziendali deprimente i corsi, soprattutto quelli degli esportatori, all'opposto di quello che succede per gli exporters nipponici. In termini settoriali, il primo effetto di un Labor Report positivo, come quello di venerdì, è stato l'aumento dei rendimenti che hanno immediatamente affossato le quotazioni delle Utilities, considerate a tutti gli effetti dei "Bond Proxy". Il rovescio della medaglia è invece la buona performance degli assicurativi. Il 18 marzo cambierà la composizione del Dow: entrerà Apple e uscirà AT&T. Intel ha ridotto le proprie stime in merito al proprio fatturato Q1, a causa di una diminuzione più forte del previsto della domanda per computer e debolezza nelle economie di numerosi mercati finali importanti per il business del chipmaker di Santa Clara.

In Giappone il GDP, revisione del quarto trimestre, è risultato peggiore delle aspettative, il

numero preliminare del +2.2% è stato rivisto a +1.5%, dato che ha risentito in modo notevole dell'aumento dell'IVA in primavera. Il numero era accompagnato anche da una lettura non particolarmente incoraggiante in merito agli investimenti industriali; le aziende sono ancora riluttanti a investire pesantemente in assets produttivi, nonostante la forte componente cash presente sui bilanci delle società. Il già citato aumento dell'IVA ha avuto come effetto collaterale l'espansione dei magazzini di invenduto. Le esportazioni cinesi, secondo quanto pubblicato domenica dallo Statistic Bureau di Pechino, continuano a espandersi grazie alla crescita dell'economia americana; continua invece a mancare la componente importazioni, vista la debolezza della domanda interna. Gli investitori attendevano i dati sull'inflazione e da Pechino arriva un CPI pari 1.4% contro attese per +1%, mentre il PPI diminuisce del 4.8% estendendo la serie di dati declinanti a 36 mesi. Una accelerazione dell'inflazione al consumo indicherebbe che le aziende stanno riguadagnando un minimo di "pricing power", dopo i tagli ai tassi di interesse e la diminuzione della riserva obbligatoria per le banche. Da tenere presente sul mese il "base Effect" delle vacanze per il nuovo anno, che hanno visto crescere i prezzi per viaggi, intrattenimento e festeggiamenti. La produzione industriale però ha mostrato un dato inferiore alle attese, con un +6.8% anno su anno conto attese per un + 7.7%. È il dato di inizio anno più debole degli ultimi sei. Le vendite al dettaglio sono cresciute del 10%, mentre gli investimenti in Fixed Assets hanno mostrato una progressione del 13.9%. Secondo molti analisti, una situazione economica come quella appena delineata non permetterebbe all'economia una crescita del 7% e per raggiungere, il già citato, target governativo sarebbero necessari altri passi, come una politica fiscale maggiormente proattiva e una deregolamentazione del comparto Real Estate.

Anche questa settimana ha visto la progressione degli **indici europei**, grazie al massiccio ingresso nell'arena del programma di Quantitative Easing di BCE, soprattutto dopo l'intervento di Mario Draghi a Francoforte, che ne ha descritto l'efficacia e i meccanismi operativi. I dati macro non hanno convinto i numeri relativi alla produzione industriale dell'Area Euro (0.1% contro attese per +0.2%) ma il dato potrebbe essere leggermente migliore dell'evidenza, in quanto la lettura precedente ha visto una revisione al rialzo decisamente corposa. La banca centrale Europea ha incrementato il livello dell'ELA per le banche greche a 500 Milioni di Euro, che visti gli ultimi sviluppi sembra appena sufficiente, ma nonostante l'atteggiamento piuttosto rigido di BCE, potrebbe essere una buona notizia. Anche dal punto di vista dell'inflazione qualche dato positivo comincia a filtrare, con la pubblicazione del Consumer Price Index francese a quota +0.7% vs attese per 0.6%. Contrariamente a una serie di annunci in America, in Europa non sono stati pubblicate news corporate particolari.

### **Settimana di nuovo normale in termini di appuntamenti macro**

Ritorna ai ritmi consueti il calendario delle pubblicazioni macroeconomiche, dopo il periodo post Labor Report che è sempre molto leggero. Nella giornata di lunedì il programma vedrà l'Empire Manufacturing e i dati relativi a Industrial Production & Capacity Utilization. Martedì sarà la volta di Housing starts e Building Permits. Mercoledì l'attenzione degli investitori sarà

puntata sul meeting del FOMC e da ciò che potrebbe emergere dai commenti dopo la riunione. Giovedì saranno pubblicati i consueti Jobless settimanali e il Philadelphia FED Index.

FINESTRA SUI MERCATI										3/13/2015									
AZIONARIO			Performance %							AZIONARIO			Performance %						
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	EMERGING		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014		
MSCI World	USD	3/13/2015	1,729	+1.04%	-0.77%	-1.34%	+1.12%	+2.89%	MSCI Eme Mkt	USD	3/13/2015	940	+0.38%	-2.34%	-3.80%	-0.81%	-4.63%		
AMERICA									MSCI EEM BRIC	USD	3/13/2015	263	+0.62%	-2.97%	-2.75%	-0.27%	-5.89%		
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	EMERGING	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014				
MSCI North Am	USD	3/13/2015	2,119	+1.21%	-1.77%	-1.86%	+0.30%	+10.27%	MSCI EM Lat Am	USD	3/13/2015	2,413	+0.41%	-4.37%	-8.83%	-11.33%	-34.76%		
S&P500	USD	3/13/2015	2,066	+1.26%	-1.67%	-1.48%	+0.34%	+11.39%	BRAZIL BOVESPA	BRL	3/13/2015	48,680	-0.01%	-2.91%	-3.47%	-2.25%	-3.91%		
Dow Jones	USD	3/13/2015	17,893	+1.47%	-1.33%	-0.69%	+0.68%	+7.82%	ARG Merval	ARS	3/13/2015	162,98	-0.33%	+1.60%	+5.61%	+0.71%	+59.14%		
Nasdaq 100	USD	3/13/2015	4,336	+0.72%	-2.66%	-1.89%	+2.36%	+13.48%	MSCI EM Europe	USD	3/13/2015	129	+1.00%	-4.22%	-6.49%	+5.13%	-40.80%		
EUROPA									Market - Russia	RUB	3/13/2015	1,665	+0.65%	-5.40%	-9.48%	+0.25%	-7.32%		
MSCI Europe	EUR	3/13/2015	134	-0.04%	+0.20%	+1.49%	+15.32%	+4.09%	MEC NATIONAL 100	TRY	3/13/2015	78,295	+0.02%	-2.32%	-8.70%	-0.87%	+26.48%		
DAX Euro Stoxx 50	EUR	3/13/2015	3,641	-0.22%	+0.64%	+5.62%	+15.73%	+1.20%	Prague Stock Exchange	CZK	3/13/2015	3,023	+0.72%	-0.37%	+0.81%	+8.11%	-4.28%		
FTSE 100	GBP	3/13/2015	6,761	+0.39%	-2.87%	-1.64%	+2.97%	-2.71%	MSCI EEM Asia	USD	3/13/2015	467	+0.35%	-2.23%	-1.71%	+2.01%	+2.48%		
Cac 40	EUR	3/13/2015	4,097	-0.23%	+0.48%	+1.29%	+16.72%	-0.34%	Shanghai Composite	CNY	3/13/2015	3,275	+0.29%	+4.86%	+5.26%	+4.27%	+52.87%		
Dax	EUR	3/13/2015	11,799	-0.06%	+2.57%	+7.62%	+20.31%	+2.63%	HKG HSENDEX 30	INR	3/13/2015	26,650	-0.97%	-2.79%	-1.83%	+4.18%	+30.68%		
Ibex 35	EUR	3/13/2015	11,012	-0.09%	-1.00%	+2.54%	+7.12%	+3.66%	KOSPI	KRW	3/13/2015	1,586	+0.77%	-3.55%	+1.49%	+3.66%	-4.76%		
Futur Mib	EUR	3/13/2015	22,809	-0.31%	+1.83%	+5.03%	+19.97%	+0.23%											
ASIA																			
MSCI Pacific	USD	3/13/2015	2,436	+1.36%	-0.48%	+2.09%	+5.78%	-4.63%											
Taiwan 100	JPY	3/13/2015	1,025	+1.07%	+1.23%	+7.34%	+16.88%	+8.08%											
Nikkei	JPY	3/13/2015	19,254	+1.39%	+1.49%	+7.49%	+10.33%	+7.12%											
Hong Kong	HKD	3/13/2015	23,851	+0.22%	-1.29%	-3.35%	+1.04%	+1.28%											
S&P/ASX Australia	AUD	3/13/2015	5,815	-0.62%	-1.43%	-1.67%	+7.40%	+1.10%											

**FINESTRA SUI MERCATI**

3/13/2015

Cambi			Performance %					
Cambi	Date	Last	3day	5day	1M	YTD	31/12/14 FX	
EUR Vs USD	3/13/2015	1,099	-0,60%	-2,32%	-7,64%	-12,49%	1,299	
EUR Vs Yen	3/13/2015	128,850	-0,26%	-1,83%	-5,22%	-12,99%	144,850	
EUR Vs GBP	3/13/2015	0,712	-0,34%	-1,21%	-3,88%	-9,63%	0,777	
EUR Vs CHF	3/13/2015	1,064	-0,15%	-0,43%	+0,22%	-13,40%	1,262	
EUR Vs CAD	3/13/2015	1,348	-0,10%	-0,57%	-5,22%	-4,32%	1,466	

Commodities			Performance %					
	Date	Last	3day	5day	1M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD	3/13/2015	-47	+0,43%	-4,76%	-10,48%	-31,50%	-45,36%
Gold E/Oz	USD	3/13/2015	1,160	+0,53%	-6,63%	-5,66%	-2,11%	-4,82%
CRB Commodity	USD	3/13/2015	213	-0,37%	-3,34%	-6,34%	-6,65%	-18,81%
London Metal	USD	3/13/2015	2,707	+1,13%	-0,12%	-1,53%	-7,13%	-4,38%
Vin	USD	3/13/2015	15,4	-0,60%	+0,63%	+4,97%	-28,69%	+4,33%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread							
Tassi	Date	Last	12-mar-15	6-mar-15	30-gen-15	31-dic-14	31-dic-13
2y germania	EUR	3/13/2015	0,236	-0,23	-0,21	0,18	0,21
5y germania	EUR	3/13/2015	-0,092	-0,09	-0,05	-0,05	0,50
10y germania	EUR	3/13/2015	0,244	-0,23	0,39	0,36	1,93
2y italia	EUR	3/13/2015	0,175	0,177	0,181	0,366	1,257
Spread Vs Germania			41	43	39	54	94
3y italia	EUR	3/13/2015	0,410	0,474	0,537	0,782	2,730
Spread Vs Germania			58	57	59	83	181
10y italia	EUR	3/13/2015	1,134	1,128	1,117	1,194	4,125
Spread Vs Germania			89	88	92	129	220
2y usa	USD	3/13/2015	0,049	-0,06	-0,72	0,45	0,38
5y usa	USD	3/13/2015	1,000	1,46	1,69	1,13	1,74
10y usa	USD	3/13/2015	2,321	2,24	1,64	3,03	3,70
EURIBOR			32-mar-15	6-mar-15	30-gen-15	31-dic-14	31-dic-13
Euibor 1 mese	EUR	3/13/2015	-0,013	-0,23	-0,01	0,00	0,22
Euibor 3 mesi	EUR	3/13/2015	-0,029	-0,33	-0,04	0,05	0,29
Euibor 6 mesi	EUR	3/13/2015	-0,099	-0,43	-0,11	0,13	0,39
Euibor 12 mesi	EUR	3/13/2015	-0,217	-0,60	-0,23	0,25	0,54



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.